



Il Presidente di Sezione
Segretario Generale della Giustizia Amministrativa

Ai Signori dirigenti
della Giustizia Amministrativa
LORO SEDI

OGGETTO: Contributo unificato per le controversie *“in materia di PNRR”*.

Con la presente circolare, al fine di uniformare l'attività degli Uffici, si forniscono indicazioni relative all'applicazione del contributo unificato per le controversie *“in materia di PNRR”*.

La legge n. 108/2022, di conversione del d.l. n. 68/2022, ha inserito l'art. 12-*bis* rubricato *“accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR”*.

Il comma 5 del medesimo art. 12-*bis* dispone infatti che *“Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si applicano, in ogni caso, gli articoli 119, comma 2, e 120, comma 9, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”*.

Il successivo comma 6 prevede ancora che *“Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo”*.

Tali disposizioni comportano ricadute in materia di applicazione del contributo unificato.

L'art. 13 comma 6-*bis* del d.P.R. n. 115/2002 prevede, infatti, che *“c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.800”*.

Il primo comma dell'art. 12-*bis* della l. n. 108/2022 ricalca l'art. 119, comma 3, c.p.a., mentre il quinto comma dello stesso art. 12-*bis* prevede espressamente l'applicabilità alle fattispecie PNRR degli artt. 119, comma 2, e 120, comma 9, c.p.a.

Di talché, per tale tipologia di ricorsi, sia proposti in primo grado che in appello, si applica il rito abbreviato previsto dal Libro IV, Titolo V, c.p.a.

Ne consegue che, dal punto di vista tributario, per le controversie “*in materia di PNRR*”, il contributo unificato è ordinariamente dovuto nella misura prevista dall’art. 13, comma 6-*bis*, lettera c) del d.P.R. n. 115/2002, vale a dire euro 1.800,00, ovvero euro 2.700,00 per i giudizi d’appello.

Peraltro, laddove il legislatore ha utilizzato la locuzione “*in materia di PNRR*”, ha evidentemente inteso riferirsi a tutte le controversie afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, a prescindere dalla singola materia di riferimento, sicché, anche in tema di contributo unificato, occorre tenere conto delle eventuali specificità normative delle singole materie.

Si tratta, infatti, di una norma generale che non esclude l’applicazione delle disposizioni speciali previste per singole materie, come, ad esempio, le norme agevolative previste dall’art. 13 comma 3 del d.P.R. 115/2002 per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, così come le disposizioni specifiche previste per l’applicazione del contributo unificato in misura maggiore alle controversie in materia di procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture (art. 119, comma 1, lettera a) c.p.a.), o in materia di provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti (art. 119, comma 1, lettera b) c.p.a.).

IL SEGRETARIO GENERALE

